

**Piano di Zona dei Servizi Sociali
2011-2013
Ambito Sociale n. 28 "ORTONESE"**

L'anno duemilaundici, il giorno ventiquattro del mese di giugno

Tra

Comune di Ortona, (EAS)	rappresentato dal Sindaco Nicola Fratino
Comune di Ari,	rappresentato dal Sindaco Elena Di Biase
Comune di Arielli,	rappresentato dal Sindaco Sandro Spella
Comune di Canosa Sannita,	rappresentato dal Sindaco Lorenzo Di Sario
Comune di Crecchio,	rappresentato dal Sindaco Nicolino Di Paolo
Comune di Filetto,	rappresentato dal Sindaco Sandro Di Tullio
Comune di Giuliano Teatino,	rappresentato dal Sindaco Dora Di Ciano
Comune di Orsogna,	rappresentato dal Sindaco Alessandro D'Alessandro
Comune di Poggiofiorito,	rappresentato dal Sindaco Corino Di Girolamo
Comune di Tollo,	rappresentato dal Sindaco Angelo Gialloredo

Amministrazioni facenti tutte parte dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "ORTONESE"

E

- Azienda Sanitaria Locale di Lanciano–Vasto–Chieti
rappresentata dal Direttore Generale Francesco Nicola Zavattaro.

-Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti
rappresentato dal Dirigente Responsabile Sandro Liberatore.

- Amministrazione Provinciale di Chieti
rappresentata dal presidente Enrico Di Giuseppantonio

Per

l'adozione del Piano di Zona

in applicazione dell'art. 19, comma 2, legge 8 novembre 2000 n. 328 -"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 – Supplemento ordinario n.186 e della Delib. C.R. n. 75/1 del 25 marzo 2011 "Adozione del Piano sociale Regionale 2011-2013 della Regione Abruzzo".

PREMESSO CHE

- La legge 328/00 è imperniata sul principio dell'universalità, in virtù del quale si impone che la gestione e l'offerta dei servizi siano garantiti a livelli essenziali di prestazioni, in maniera tale che il diritto di accesso alle prestazioni avvenga senza discriminazione alcuna, procedendo ad eliminare gli squilibri territoriali nell'erogazione dei servizi individuali.

- Il modello che si pone alla base della L. 328/00 è un modello a rete, caratterizzato dalla massima integrazione di interventi (sociale, socioeducativo, sociosanitario, ecc...) finalizzato alla soddisfazione dei bisogni essenziali del cittadino. Le azioni, che si delineano quali capaci di dare attuazione del nuovo stato sociale, richiedono alle varie istituzioni che ne fanno parte ed ai soggetti della "partecipazione attiva" un coordinamento sinergico per una politica sociale efficiente ed efficace.

- il Comune di Ortona in qualità di Ente di Ambito Sociale è l'ente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 267/2000.

- il disposto dell'art. 27 della legge 142/1990, ora art. 34 TUEL (D. Lgs 267/2000), consente che amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici sottoscrivano accordi di programma "... per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione d'intervento coordinato".

- l'art. 19 della legge 328/2000, al comma 2, prevede l'adozione del piano di zona attraverso accordo di programma.

- che il miglioramento della qualità dell'integrazione scolastica e sociale necessita della più ampia partecipazione delle istituzioni pubbliche con l'apporto non solo delle proprie risorse materiali e personali, ma pure delle rispettive capacità progettuali;

- l'articolo 19, 3° comma, della legge 328/2000 include tra i firmatari dell'accordo "i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano".

- il Consiglio Regionale d'Abruzzo, con deliberazioni n. 47/2 del 24.10.2006, pubblicata sul bura n. 101 speciale del 22.11.2006, ha approvato la nuova articolazione degli ambiti territoriali sociali ai sensi della legge 328/2000 art 8, e legge regionale 33 del 2005 art.1

- il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 75/1 del 25 marzo 2011, pubblicata sul BURA n. 20 speciale del 30.marzo 2011, ha approvato il Piano Sociale Regionale 2011-2013, ai sensi dell'art. 18 della legge 328/2000;

- l'articolo 1 della legge 328/2000, rubricato "Principi generali e finalità" recita:
"La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione".

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convergono e stipulano quanto segue:

ART.1- Premessa

La premessa è parte integrante dell'Accordo.

Art.2 - Campo di applicazione dell'accordo

L'Accordo di Programma è finalizzato a creare un **sistema di relazioni e di reti** capace di esprimere le domande sociali e le risposte adeguate, di attuare **interventi dinamici, personalizzati e flessibili**. Tramite la adozione del Piano di Zona dell'Ambito Territoriale n.28 "ORTONESE", che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**" per costituirne parte integrante e sostanziale.

Le parti si impegnano a sottoscrivere idonee Convenzioni/Protocolli operativi per la definizione dei reciproci impegni connessi all'erogazione delle prestazioni sociali, socio-sanitarie, socio-educative, che si allegano sotto le lettere:

“B” “Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio –assistenziale”;

“C” “protocollo per l'integrazione socio-sanitaria tra l'ambito territoriale “Ortonese” n. 28 e l'azienda USL - Lanciano - Vasto - Chieti”

“D” “protocollo per l'integrazione socio-educativa a tra l'ambito territoriale “Ortonese” n. 28 e le scuole di ogni ordine e grado esistenti nel territorio;”

Il presente accordo si intende esteso anche alla gestione di attività rientrante nelle “Azioni innovative” del Piano Sociale Regionale 2011-2013, secondo quanto la Regione stabilirà in merito, ed altre azioni che prevedano una programmazione e progettazione basata sull'Ambito Territoriale Sociale e sulle collaborazioni inter-istituzionali.

Art.3 - Impegni dei soggetti firmatari

L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dai protocolli integrativi e da quanto specificato nell'allegato Piano di Zona.

I Comuni dell'Ambito Sociale n. 28 “Ortonese” assumono l'impegno di seguire l'esecuzione degli interventi di propria competenza in forma associata che mira a garantire le medesime opportunità di accesso e fruizione dei servizi a tutti i cittadini Ambito Territoriale Ortonese offrendo reale contenuto ai diritti sociali di cittadinanza e al riconoscimento dei diritti di ciascuna persona all'interno della propria comunità di appartenenza.

Al fine di offrire, una risposta globale alle esigenze della persona e della collettività, superando la settorializzazione delle risposte, curando gli aspetti operativi di realizzazione con il coordinamento dell'Ufficio di Piano;

L'Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti si impegna a garantire la collaborazione in materia di integrazione dei servizi sociali e socio-sanitari come descritti nel protocollo allegato C), per il tramite del Distretto Sanitario di Ortona – , del servizio di assistenza consultoriale operante nell'Ambito Territoriale Ortonese e del C.S.M. Di Ortona.

-Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti si impegna a garantire la collaborazione in materia di integrazione dei servizi socio-educativi come descritti nel protocollo allegato D e D1), per il tramite delle scuole dell'Ambito Territoriale Sociale n.28.

La Provincia di Chieti, in continuità con l'attività condotta in questi anni e coerentemente a quanto previsto nella direttiva del Piano Sociale Regionale 2011-2013, garantisce il coordinamento e/o la gestione dei progetti a valenza provinciale.

Essa, infine, provvede ad organizzare e gestire la rete delle risposte di pronto intervento sociale nelle zone carenti sulla base di accordi e progetti specifici da concordare successivamente, nei limiti delle risorse disponibili.

Art.4 - Responsabilita'

Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con il presente Accordo per gli effetti che da essi derivano per il cittadino utente vengono individuati due livelli di responsabilità:

a) il primo livello, di carattere istituzionale, identificato per la parte sociale nella Conferenza dei Sindaci e per la parte aderenti nei responsabili di ciascun soggetto sottoscrittore dell'accordo di programma.

b) il secondo livello di carattere organizzativo/gestionale identificato nel responsabile della struttura organizzativa – EAS, ASL e SCUOLE - incaricato di concludere il procedimento, ovvero nell'operatore investito della conduzione del caso ovvero dell'intervento, comunicato al cittadino.

Art.5 - Assetto istituzionale per la promozione/gestione del piano di zona.

Il soggetto istituzionale che promuove e cura la programmazione e gestione delle politiche sociali dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 “Ortonese è la Conferenza dei Sindaci.

Essa è composta dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni dell'Ambito Territoriale ed è rappresentata dal Sindaco (o suo delegato) del Comune di Ortona - EAS (Ente di Ambito Sociale) che assume il compito di coordinare i lavori.

Le modalità di funzionamento e le competenze della conferenza dei sindaci sono descritte nella Convenzione contenuta nell' Allegato (B) .

L'Ente d'Ambito Sociale, in conformità a quanto previsto dal Piano Sociale Regionale rappresenta l'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese" ed esercita la funzione amministrativa in materia sociale, assicurando la regia dei processi istituzionali di competenza dell'Ambito medesimo.

Art.6 - Assetto organizzativo per la gestione del piano di zona.

L'Ufficio di Piano è la struttura organizzativa deputata all'attuazione e gestione del Piano di Zona e rappresenta lo strumento operativo dell'Ente d'Ambito Sociale.

La responsabilità amministrativa dell'Ufficio di Piano è individuata nella figura del Dirigente del IV Settore del Comune di Ortona (EAS),

La responsabilità tecnica dell'Ufficio di Piano è individuata nella figura del Coordinatore Tecnico del piano di zona

Le modalità di funzionamento e le competenze dell' Ufficio di Piano sono descritte nella Convenzione contenuta nell'Allegato (B) .

Restano ferme, per il personale impiegato, la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri dell'Amministrazione di appartenenza, laddove tale personale sia dipendente di una delle amministrazioni locali interessate.

Art.7 - Consulenze esterne

L'Ufficio di Piano può avvalersi di consulenti esterni per l'esecuzione dei compiti ad esso affidati. Gli incarichi sono attribuiti con appositi atti dell'Ente d'Ambito Sociale, conformi alla normativa vigente per la P.A.

Art.8 - Collegio di vigilanza e suo funzionamento

La vigilanza sul rispetto degli obblighi del presente accordo è demandata ad un Collegio di Vigilanza composto dal Coordinatore della Conferenza dei Sindaci (o suo delegato), dal Direttore Generale dell'ASL di Lanciano-Vasto-Chieti (o suo delegato), dal Dirigente Responsabile dell' Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti (o suo delegato).

Il Collegio di Vigilanza, dopo aver rilevato ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione agli altri soggetti firmatari dell'accordo al fine di concordare soluzioni e/o interventi da adottare, ivi inclusa la possibilità di proporre alla Conferenza dei Sindaci la modifica anche sostanziale del Piano di Zona.

Art.9 - Eventuale procedimento di arbitrato

Le vertenze che dovessero sorgere fra le Parti che sottoscrivono l'Accordo di Programma, e che non si possono definire in via amministrativa, saranno definite da un Collegio di Arbitri, uno ciascuno in rappresentanza delle Parti e il quarto, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dalle parti stesse.

Art.10 - Durata

Il presente accordo ha durata triennale. Esso si concluderà comunque ad avvenuta ultimazione dei programmi e degli interventi previsti nei programmi attuativi annuali 2011-2012-2013 ed eventuali proroghe del Piano Sociale Regionale.

Art.11 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell'accordo di programma, di cui all'art. 34 TUEL, approvato con D.Lgs 267/2000.

Ortona, 24.06.2011

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Ortona, (EAS) rappresentato dal Sindaco Nicola Fratino (o suo delegato)

Comune di Ari, rappresentato dal Sindaco Elena Di Biase (o suo delegato)

Comune di Arielli, rappresentato dal Sindaco Sandro Spella (o suo delegato)

Comune di Canosa Sannita, rappresentato dal Sindaco Lorenzo Di Sario (o suo delegato)

Comune di Crecchio, rappresentato dal Sindaco Nicolino Di Paolo (o suo delegato)

Comune di Filetto, rappresentato dal Sindaco Sandro Di Tullio (o suo delegato)

Comune di Giuliano Teatino, rappresentato dal Sindaco Dora Di Ciano (o suo delegato)

Comune di Orsogna, rappresentato dal Sindaco Alessandro D'Alessandro (o suo delegato)

Comune di Poggiofiorito, rappresentato dal Sindaco Corino Di Girolamo (o suo delegato)

Comune di Tollo, rappresentato dal Sindaco Angelo Gialloredo (o suo delegato)

- Azienda Sanitaria Locale di Lanciano–Vasto–Chieti
rappresentata dal Direttore Generale Francesco Nicola Zavattaro. (o suo delegato)

-Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti (o suo delegato)
rappresentato dal Dirigente Responsabile Sandro Liberatore.

- Amministrazione Provinciale di Chieti
rappresentata dal presidente Enrico Di Giuseppantonio (o suo delegato)
